



CITTÀ DI RAGUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 308 DEL 01/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021 – 2023 – AGGIORNAMENTO D.G. 457/2020 E DEL PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2021.

L'anno duemilaventuno, addì uno del mese di Giugno alle ore 17:05 e ss, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì,

Eseguito l'appello risultano:

		Pres.	Ass.
CASSI' GIUSEPPE	Sindaco	Presente	
LICITRA GIOVANNA	Vice Sindaco	Presente	
RABITO LUIGI	Assessore	Presente	
IACONO GIOVANNI	Assessore	Presente	
SPATA EUGENIA	Assessore	Presente	
BARONE FRANCESCO	Assessore	Presente	
GIUFFRIDA GIOVANNI	Assessore	Presente	
AREZZO CLORINDA	Assessore	Presente	
TOTALE		8	0

Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale , Dott. Valentino Pepe.

il Sindaco, in prosecuzione di seduta, riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti, invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: Approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale 2021 – 2023 – aggiornamento D.G. 457/2020 e del Piano annuale delle assunzioni 2021.

La sottoscritta Responsabile del Procedimento, dott.ssa Maria Gabriella Poidomani, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione, predisposta su iniziativa dell'Amministrazione Comunale, attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi nemmeno potenziali né in ipotesi che comportino l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D. p. r. n° 62/2013.

Richiamata di deliberazione di C.C. n. 10 del 04/02/2021 con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D. U. P.) 2021/2023 e il Bilancio di previsione 2021/2023 e in particolare la Sezione operativa del documento unico di programmazione dedicata al fabbisogno del personale;

Richiamata la delibera di G M n. 457 del 29/12/2020 che ha approvato il Programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021-2023;

Precisato che è intendimento dell'Amministrazione procedere ad una ridefinizione della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui alla predetta delibera di giunta tenuto conto sia delle intervenute esigenze assunzionali nel rispetto dei limiti di legge e sia delle intervenute modifiche normative;

Dato atto che in ragione di provvedimenti di fine anno (tra cui legge di bilancio per il 2021, conversione in legge del c.d. decreto mille proroghe) che prevedono diversi interventi di rilievo e di altri oggettivi elementi incidenti sulla metodologia di calcolo delle assunzioni, oltre che di cessazioni maturate e previste in questo anno solare, si ritiene opportuno un aggiornamento del piano annuale delle assunzioni;

Evidenziato che a seguito dell'intervenuta approvazione del rendiconto 2020 giusta deliberazione di C.C. n. 39 del 29/04/2021 si è reso necessario procedere a ricalcolare la capacità assunzionale per l'anno 2021 ai sensi del D.L. 34/19 – allegato D) parte integrante del presente atto;

Dato atto che il quadro normativo interessante la materia in trattazione è il seguente:

L'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, statuisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Anche l'art. 91 del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs legislativo 18 agosto 2000, n. 267), prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale.

L'art. 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla medima legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica.

L'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per l'anno 2002), dispone che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e s.m.i.

L'art. 3, comma 10-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prescrive il rispetto degli adempimenti in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dallo stesso articolo, nonché dal comma 4-*bis* dell'art. 11 del medesimo decreto, da certificare, a cura dei revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio di previsione dell'ente.

L'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, pone dei vincoli in materia di contenimento della spesa di personale per gli enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio", come previsto dalla legge di stabilità 2016). L'articolo 1, comma 762 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2016), tenuto conto dell'introduzione delle nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, interviene a precisare che le norme relative al contenimento della spesa di personale che presuppongono il rispetto del patto di stabilità interno si intendono ora riferite al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Il secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, (c.d. decreto "Madia") allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di

performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, prevede che l'amministrazione comunale adotta il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter dello stesso d.lgs. n. 165/2001.

La Sezione operativa del documento di programmazione, secondo il principio contabile applicato di cui al punto 4.1.8.2, allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel suo contenuto minimo, comprende, quale documento riassuntivo di tutte le scelte programmatiche, tra gli altri atti, la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare ai sensi di legge.

Evidenziato che la programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Il piano triennale dei fabbisogni del personale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

In sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni del personale, l'amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, dello stesso d. lgs. n. 165/2001, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.

Nell'analisi dei fabbisogni si tiene conto degli indirizzi per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni, assegnate con le linee guida emanate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 8 maggio 2018, registrato presso la Corte dei conti il 9 luglio 2018 – Reg.ne – Succ. 1477 e definitivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 27 luglio 2018. Pertanto, qualora non si provveda all'adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché in coerenza con le linee di indirizzo suindicate, gli Enti non possono assumere nuovo personale;

Dato atto che la spesa, complessiva per le nuove assunzioni 2021-2023, scaturente dall'aggiornamento del programma triennale del fabbisogno, è inferiore rispetto a quella già stabilita con la precedente deliberazione di G.M. n. 457 del 29/12/2020;

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Atteso che il programma triennale del fabbisogno di personale non comporta impegno diretto di spesa avendo natura e contenuto esclusivamente programmatico, viene ribadito che la spesa per le assunzioni 2021 è prevista negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale 2021-2023;

Richiamata la relazione tecnica del Settore X “Organizzazione e Gestione del Personale” allegata parte integrante al presente provvedimento;

Ritenuto di approvare l’aggiornamento del programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021-2023 in coerenza con le effettive necessità organizzative dell’Ente, in uno al piano annuale delle assunzioni giuste tabelle “A”, B” e “C” e “D - Capacità assunzionale di cui al D.L. 34/19” allegate, parte integrante alla presente deliberazione che modificano e sostituiscono le tabelle in allegato alla DG n. 457 del 29/12/2020;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 150 del 08/04/2021 con la quale è stato adottato il Piano triennale della corruzione e trasparenza 2021-2023;

Visto il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Attesa la necessità di dover adottare tutti gli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione e di rendere, pertanto, immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

Vista la deliberazione di G. M. n. 200 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P. E.G.) 2021/2023;

Vista la deliberazione del C.C. n.19 del 24 marzo 2017 “nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell’art.152 del D. Lgs .n. 267/2000;

Dato Atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra citati;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge 48/1991 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l’art.12, 2° comma della L.R. n. 44/91;

Visto l’O.R.E.E.L.L.

PROPONE DI DELIBERARE

di approvare le superiori premesse e per l’effetto:

- di approvare l’aggiornamento del programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021-2023 in coerenza con le effettive necessità organizzative dell’Ente, in uno al piano annuale delle assunzioni giuste tabelle “A”, B” e “C” e “D - Capacità assunzionale di

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

cui al D.L. 34/19” allegate, parte integrante alla presente deliberazione che modificano e sostituiscono le tabelle in allegato alla D.G. n. 457 del 29/12/2020;

- di mantenere la riserva dei posti riservati al personale interno dal 20% al 30%, ai sensi dell’art. art. 22, comma 15, del D. Lgs. n.75/2017, nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1-ter, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, riservandosi di definire i profili professionali da selezionare con separato provvedimento;
- di dare atto che, per i profili professionali per i quali si procederà all’indizione di pubblico concorso, si potranno prevedere apposite convenzioni per l’utilizzo con altri enti delle relative graduatorie che dovessero essere disponibili, nel rispetto delle norme di legge e delle norme regolamentari approvate dal Comune di Ragusa;
- di riservarsi la possibilità, nel rispetto dei limiti normativi e finanziari, di modificare ed integrare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, in presenza di sopravvenute disposizioni di legge e/o regolamentari e qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali nonché con l’incremento delle possibilità di spesa con le quote delle economie originate dalle cessazioni di personale;
- di dare atto che il programma triennale del fabbisogno di personale non comporta impegno diretto di spesa avendo natura e contenuto esclusivamente programmatore;
- informare le OO.SS;
- pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente, in “Amministrazione trasparente”;
- dichiarare, per le motivazioni di cui alla parte narrativa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva per consentire lo svolgimento di tutte le conseguenziali attività gestionali.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L.R. n. 48/1991 e della L.R. n. 30/2000;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.

con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 356 del 31/05/2021, che qui si intende integralmente trascritta.

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la superiore deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991 e smi.

Letto, confermato e sottoscritto

il Segretario Generale

Dott. Valentino Pepe

il Sindaco

Avv. Giuseppe Cassì